



Delibera della Giunta Regionale n. 420 del 04/08/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

ART.24, COMMA 1, LEGGE REGIONALE 10.04.1996, N.8. APPROVAZIONE CALENDARIO REGIONALE PER L'ANNATA 2011-2012. DISPOSIZIONI PER LA DIVULGAZIONE E LA STAMPA DEL CALENDARIO VENATORIO E DEI TESSERINI VENATORI REGIONALI, RELATIVI ALLEGATI, ED ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.- CON ALLEGATI.

L'Assessore AMENDOLARA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la L. 11-2-1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18 dispone, tra l'altro, in merito alle specie cacciabili ed all'arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l'emanazione dei calendari venatori;
- b. l'art 24, comma 1, Legge Regionale 10.04.96, n.8, stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed il CTFVR, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- c. l'articolo 30, comma 1, Legge Regionale 29.12.2005, n° 24 ha introdotto alcune importanti modificazioni all'articolo 36 L.R. 10.04.96, n°8 che regola la gestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia, sia nella gestione dell'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria in "mobilità" tra A.T.C.;
- d. con deliberazione n°835 del 23.06.06, la Giunta Regionale della Campania ha provveduto, tra l'altro, ad integrare il sistema informatico attivato per la gestione anagrafica dei cacciatori, delle iscrizioni agli A.T.C. e la gestione delle giornate in regime di "mobilità", sulla base della modifica normativa apportata dalla L. R. 29.12.2005, n. 24;
- e. l'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 "Legge comunitaria 2009", tra l'altro, ha apportato alcune importanti modifiche all'articolo 18 della L. 11-2-1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", tra l'altro, in particolare, più stringenti vincoli all'attività venatoria durante particolari fasi del ciclo delle specie (riproduzione, dipendenza dei giovani, migrazione prenuziale), nonché la possibilità di traslare il periodo di caccia ad alcune specie fino a comprendere la prima decade di febbraio;
- f. il documento elaborato dal Comitato "ORNIS" recante "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", di seguito denominato "Key Concepts", ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001, rappresenta la pubblicazione di riferimento europeo in merito alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- g. l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha elaborato il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" di seguito denominato "Guida per la stesura dei calendari venatori", al fine di fornire alle Regioni un documento di indirizzo per le attività di competenza;
- h. la Giunta Regionale con la deliberazione di Giunta Regionale n. 991 del 30.12.2010 recante "Proroga della validità del Piano Faunistico venatorio della Regione Campania", ha approvato e proposto al Consiglio Regionale la proroga della validità del Piano Faunistico venatorio Regionale al 31.12.2011;
- i. il regolamento regionale 11 febbraio 2011, n. 1 ha modificato il "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) - Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8" emanato con D. P. G. R. n. 626 del 22 settembre 2003, tra l'altro, introducendo il comma 17 dell'articolo 9, che dispone in merito alle iscrizioni giornaliere agli A.T.C.;

TENUTO CONTO

- a. dell'art.18 comma 2 della Legge 157/92 e dell'art.16 comma 3 della Legge Regionale 8/96, che prevedono la possibilità di anticipare l'apertura della caccia al 1° settembre, indicando tra le condizioni necessarie il rispetto dell'arco temporale previsto per le singole specie e la preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori;
- b. del citato art. 18, comma 2 della L. 157/92 come modificato dalla L. 96/2010 che dispone in merito alla possibilità per le regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune

- specie, tenendo conto del parere vincolante dell'ISPRA;
- c. del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori" citato in premessa, in cui l'ISPRA ribadisce che i limiti temporali indicati nel "Key concepts" sono quelli massimi consentiti, e che è possibile stabilire calendari venatori più restrittivi in funzione di proprie scelte determinate da vari fattori (tecnici, pratico-applicativi, culturali, ecc.);
- d. dell'ulteriore documento, prodotto dalla Commissione Europea, teso a fornire suggerimenti per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria recante "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", di seguito denominato "Guida alla disciplina della caccia", che rappresenta un utile riferimento dal punto di vista tecnico, in cui:
- i. al paragrafo 2.6, tra l'altro, viene raccomandato di assicurare un regime di completa protezione in caso di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia, che potrebbe generare rischi di confusione o di perturbazione;
- ii. al paragrafo 2.7.2 è specificato: "i dati relativi ai periodi di riproduzione e migrazione pre nuziale nei KC sono presentati per periodi di 10 giorni o decenni. Il livello di precisione è quindi di 10 giorni. Una sovrapposizione di 10 giorni fra la data di chiusura della caccia e inizio della migrazione pre nuziale o della riproduzione è considerato potenziale o "teorico", dal momento che è possibile che nel corso di questo periodo non ci sia alcuna sovrapposizione reale (la sovrapposizione potrebbe essere da 1 a 9 giorni al massimo). Quando i periodi di sovrapposizione sono superiori a una decade, questa incertezza scompare, e la sovrapposizione è considerata come "reale";
- iii. al paragrafo 2.7.9 è specificato: "tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai "concetti fondamentali" ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. paragrafo 2.7.2)."
- e. della nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" inviata all'associazione "FEDERCACCIA" e da questa girata al Settore Foreste Caccia e Pesca (unita in copia al presente provvedimento – allegato 1), in cui, tra l'altro è ribadito:
- i. che il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori" elaborato dall'ISPRA, tiene conto di quanto riportato negli elaborati "Key concepts" e "Guida alla disciplina della caccia" con particolare riferimento ai rischi di confusione e di disturbo;
- ii. che rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia";
- iii. che è preferibile ammettere un prolungamento della caccia al colombaccio nella prima decade di febbraio piuttosto che consentire l'attività venatoria al colombaccio nel mese di settembre, in quanto sarebbero interessate le popolazioni nidificanti in Italia, in uno stato di conservazione meno favorevole di quelle in transito a febbraio;
- f. delle risultanze non fruttuose del tavolo tecnico tenuto a Roma in più riprese presso la sede della Regione Puglia, a cui hanno partecipato le principali associazioni ambientaliste, agricole e venatorie e sei regioni in rappresentanza di tutte, per definire un accordo in merito alla predisposizione di uno schema di calendario venatorio condiviso, anche al fine di ridurre le possibilità di contenzioso;
- g. dell'art. 16 comma 1, lettera a), della Legge Regionale 8/96 come modificato dall'Art. 49, comma 1., lettera e) della L. R. 26 luglio 2002 n. 15, che indica le specie cacciabili dal primo settembre;
- h. della sentenza n. 8358/2005 del TAR Campania - 1° Sezione – quale pronuncia sul ricorso proposto dal W.W.F. per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1542/2004 recante ad oggetto "calendario venatorio 2004/2005", che riconosce l'ammissibilità della disposizione relativa alle specie cacciabili dal primo settembre (quaglia e tortora);
- i. delle ripetute attività di immissione di fauna stanziale, svolte da Province ed A.T.C. in relazione alle

specie lepre, fagiano e starna;

CONSIDERATO che

- a. il Settore Foreste Caccia e Pesca, acquisite le indicazioni dell'Assessore al ramo, ha predisposto una revisione della proposta di calendario venatorio regionale per l'annata 2011-2012 (unita al presente provvedimento di cui forma parte integrante – allegato 2 più tavole grafiche allegati 3,4,5,e 6), in conseguenza della mancata approvazione da parte del Comitato Tecnico Faunistico venatorio Regionale, nella seduta del 16.6.2011 della precedente proposta ;
- b. detta nuova proposta è stata inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A., ex I.N.F.S.), analogamente a quella precedente, per il previsto parere consultivo (art.7 della Legge 157/92), con nota n. 535205 del 7.7.2011;
- c. la medesima è stata inoltre sottoposta al Comitato Tecnico Faunistico venatorio Regionale nella riunione del 11.7.2011 come previsto dall'art. 24 L.R. 8/96;
- d. il documento in parola infine è stato trasmesso, con nota del Settore Foreste Caccia e Pesca n. 536550 del 8.7.2011 che ha integrato la trasmissione effettuata con nota 428268 del 6.6.2011 al Settore Tutela dell'Ambiente Servizio VIA -VI, competente in materia di valutazione d'incidenza, per la relativa procedura di valutazione appropriata ai sensi dell'art 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010;

PRESO ATTO

- a. delle valutazioni e considerazioni di carattere tecnico in merito alla proposta di calendario venatorio regionale per l'annata 2011-2012 trasmesse dall'I.S.P.R.A. con nota n.23027 del 11.7.2011 unita alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 7) in cui l'ISPRA si esprime sfavorevolmente in merito ai periodi ed alle modalità di prelievo relativi a particolari specie, discordanti per alcune di esse da quanto specificato nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori", contestualmente condividendo, tuttavia, le impostazioni della proposta non osservate;
- b. del parere favorevole a maggioranza, con parere contrario dei membri appartenenti alle associazioni ambientaliste, che il Comitato Tecnico Faunistico venatorio Regionale, nella riunione del 11/7/2011 (il cui verbale è conservato agli atti del Settore Foreste Caccia e Pesca), ha fornito in merito all'elaborato in parola, fornendo anche spunti di correzione ad errori di trascrizione del documento;

RITENUTO che le motivazioni alla base della proposta di calendario formulata siano legittime e condivisibili, nonostante le osservazioni dell'ISPRA, ed in particolare, rispetto a queste ultime:

- a. la preapertura della caccia alla Tortora per cinque mezze giornate è in linea con quanto indicato dall'ISPRA nei pareri relativi ai precedenti calendari venatori, e non si discosta da quanto riportato nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori" che prevede invece tre giornate complete in preapertura;
- b. la preapertura della caccia alla Quaglia per due mezze giornate l' 11 e il 15 settembre rientra tra le possibilità consentite alle Regioni dall'articolo 18, comma 2 della L. 157/92 ed è confermata dall'articolo 16 comma 1, lettera a) della L. R. 8/96 come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera e) della L. R. n.15/2002; il citato documento "Guida alla disciplina della caccia" inoltre, specifica che la sovrapposizione di una decade tra i periodi di riproduzione e dipendenza o migrazione pre-nuziale e il periodo di prelievo sia teorico e risulti reale solo per periodi maggiori, lo stesso ISPRA nella nota allegata n. 29844T-A del 13 settembre 2010 riconosce alle regioni la possibilità di sovrapporre di una decade detti periodi; la migrazione post-riproduttiva (che segna genericamente il termine della fase di dipendenza dei nidiacei) in Italia, inoltre, raggiunge il picco in agosto per decrescere fino ad ottobre, ad ulteriore supporto di una sovrapposizione teorica piuttosto che reale tra periodo di dipendenza e periodo di prelievo; ritenuto inoltre che sia possibile ridurre l'impatto del prelievo sulla specie in preapertura contenendo l'attività venatoria su un arco temporale molto più limitato di quello previsto dalla Legge 157/92;
- c. l'apertura della caccia a Quaglia, Alzavola, Canapiglia, Codone, Germano reale, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Moriglione, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Pavoncella, Beccaccia,

Beccaccino, Frullino e Merlo è consentita dalla normativa nazionale sin dalla III domenica di settembre e dall'inizio di settembre secondo la L. R. 8/96, e non sussiste alcuna sovrapposizione con il periodo di riproduzione e dipendenza; il rischio di confusione e di disturbo nei confronti di altre specie di anatre protette, paventato dall'ISPRA nel citato documento di guida alla stesura, non si esaurisce il 1 ottobre e viene invece controllato in maniera più efficace con la disposizione relativa alla pianificazione ed all'incremento delle attività antibracconaggio per tutta la stagione venatoria;

- d. La chiusura della caccia alla Quaglia e alla Tortora in base alla normativa nazionale e regionale dovrebbe avvenire il 31 dicembre, mentre la proposta di calendario campano anticipa di un mese tale data, in particolare per la tortora, come specificato anche dall'ISPRA il mese di novembre non risulta significativo ai fini del prelievo, mentre per la quaglia la data di chiusura indicata dall'Istituto è il 31 dicembre;
- e. La chiusura della caccia a Marzaiola, Fischione, Mestolone, Gallinella d'acqua. Porciglione, Beccaccino e Frullino fissata al 30 gennaio è in linea con le disposizioni normative nazionali e regionali, non sussistono, infatti, periodi in sovrapposizione con quanto riportato nel "Key Concepts";
- f. Per la chiusura della caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena e beccaccia la proposta è stata formulata avvalendosi della possibilità di sovrapporre una sola decade tra periodo di prelievo ed inizio della migrazione prenuziale, con il vincolo, per la beccaccia, dell'immediata sospensione del prelievo nelle aree interessate da gelate o nevicate;
- g. La caccia alla Starna, consentita in virtù dei ripopolamenti effettuati, è stata disposta per il periodo ottobre-novembre, in accordo con le indicazioni fornite dall'ISPRA nella "Guida per la stesura dei Calendari venatori", vietando il prelievo nelle aree interessate da piccoli nuclei che si riproducono autonomamente;
- h. La caccia al Fagiano durante il mese di dicembre è in linea con le disposizioni normative europee, nazionali e regionali, non sussistono infatti, periodi in sovrapposizione con quanto riportato nel "Key Concepts", ed il prelievo per il periodo ottobre-dicembre è stato consentito anche in funzione del numero di esemplari immessi per ripopolamento da A.T.C. e Province;
- i. L'apertura della caccia alla lepre sin dalla III domenica di settembre, in linea con la vigente normativa, è stata programmata in funzione del numero di esemplari immessi da A.T.C. e Province per ripopolamenti, nonché per ridurre l'eccessiva pressione venatoria sulle altre specie stanziali, un maggiore controllo del prelievo deriva inoltre dal limite di carniere: un capo a settimana, dieci per l'intera stagione;
- j. L'apertura della caccia al Coniglio selvatico, anch'essa coerente con la normativa vigente è stata mantenuta alla III domenica di settembre anche al fine di ridurre i danni del lagomorfo ai vigneti delle aree vocate;
- k. il prelievo per la Volpe fino a tutto gennaio, in linea con la normativa vigente, consente un maggior contenimento dei danni del predatore alla zootecnia;
- l. il periodo di addestramento dei cani dal 24 luglio al 30 agosto, disposto dall'art. 24, comma 4, L. R. 8/96 consente di evitare la sovrapposizione dei periodi di addestramento con quelli di attività venatoria; la tutela, della fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori viene comunque garantita, in quanto le Amministrazioni Provinciali dovranno provvedere ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi;
- m. la mobilità dei cacciatori per l'esercizio della caccia alla migratoria, consentito dalla normativa nazionale e regionale, è da tempo sottoposta a rigida pianificazione in Campania, sia attraverso la sottrazione della disponibilità per le iscrizioni agli A.T.C. dei posti riservati alla mobilità, sia un sistema telematico di prenotazione ed autorizzazione che evita qualsiasi possibilità di superare la densità venatoria ammessa;
- n. l'annotazione dei capi abbattuti, è prevista subito dopo l'abbattimento ed il recupero sia per la selvaggina stanziata che per quella migratoria;
- o. l'utilizzo di cartucce atossiche nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000, la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracconaggio in concordanza con l'adesione dell'Italia all'AEWA sono previsti nel calendario venatorio 2011-

2012;

- p. il documento di pianificazione dispone principalmente l'uso di munizioni atossiche e di armi a canna rigata per la caccia agli Ungulati;
- q. Il calendario venatorio 2011-2012, come quelli degli anni passati, è oggetto di valutazione di Incidenza;

ACCERTATO che la proposta di calendario per l'annata venatoria 2011-2012 risulta compatibile con la vigente normativa nazionale, regionale, e, in gran parte, con il citato documento "Key Concepts", che individuano, per ciascuna specie ornitica, archi temporali in cui è praticabile l'attività venatoria, con l'eccezione dei seguenti specifici casi :

- a. quaglia, nel periodo di preapertura si sovrappone per una decade al periodo di riproduzione e dipendenza ma che tale sovrapposizione è solo teorica, come definito nel punto 2.7.2. del documento "Guida alla disciplina della caccia" e confermato dall'ISPRA nella citata nota n. 29844T-A del 13 settembre 2010, allegata;
- b. beccaccia, per il periodo della seconda decade di gennaio si sovrappone per una decade alla migrazione pre-nuziale ma che tale sovrapposizione è solo teorica, come definito nel punto 2.7.2. del documento "Guida alla disciplina della caccia" e confermato dall'ISPRA nella citata nota n. 29844T-A del 13 settembre 2010, allegata;
- c. germano reale per il periodo delle prime due decadi di gennaio si sovrappone alla migrazione pre-nuziale ma tale sovrapposizione è accettata dall'ISPRA anche al fine di ridurre la pressione venatoria sulle altre anatre, che vantano popolazioni meno abbondanti;
- d. colombaccio, per il mese di ottobre si sovrappone al periodo di dipendenza ma tale sovrapposizione è accettata sia dall'ISPRA nel documento guida per la stesura dei calendari venatori sia nel documento "Guida alla disciplina della caccia" che al paragrafo 3.4.31 è anche perché le popolazioni risultano in stato molto favorevole;
- e. cesena e tordo bottaccio, per il periodo della seconda decade di gennaio si sovrappone per una decade alla migrazione pre-nuziale ma che tale sovrapposizione è solo teorica, come definito nel punto 2.7.2. del documento "Guida alla disciplina della caccia" e confermato dall'ISPRA nella citata nota n. 29844T-A del 13 settembre 2010, allegata;

RILEVATO che la proposta di calendario venatorio allegata include la prescrizione riportata nel D.R.D. n. 963 del 9.9.2010 del Settore Tutela dell'Ambiente Disinquinamento, con cui è stato espresso parere favorevole al calendario venatorio per l'annata precedente, purché nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia sia consentita solo dalle ore 7:00 alle ore 12:00;

RITENUTO, in considerazione delle competenze affidate alla Giunta Regionale dall'articolo 16, comma 2 e 3 ed art. 17, comma 1, della L. R. 10 aprile 1996, n.8 :

- a. di dover vietare per l'intera annata venatoria l'attività di caccia sulle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili e confondibili, nonché in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: combattente (*Philomachus pugnax*), coturnice (*Alectoris graeca*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), moretta (*Aythya fuligula*), muflone (*Ovis musimon*), peppola (*Fringilla montifringilla*), e fringuello (*Fringilla coelebs*);
- b. di dover anticipare di un mese la data di chiusura dell'attività venatoria su quaglia e tortora al fine di compensare il prelievo effettuato nelle giornate di preapertura, nonché al fine di preservare le popolazioni stanziali;
- c. di dover sospendere la caccia alla moretta (*Aythya fuligula*) a causa dell'estremo rischio di confusione con la specie simile moretta tabaccata, (*Aythya nyroca*), specie in condizioni già critiche ;
- d. di dover limitare il periodo di attività venatoria su starna (*Perdix Perdix*) ai soli due mesi di ottobre e novembre, in considerazione del limitato numero di esemplari immessi per ripopolamento dalle Province e dagli A.T.C. vietando tale attività nelle località dove sono stati rilevati nuclei nidificanti, inoltre la limitazione di carniere ad un capo ogni tre giorni determina un maggior controllo del prelievo;

- e. di dover posticipare ad ottobre l'inizio del prelievo di fagiano, al fine di consentire un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive ed ancora dipendenti, e di dover anticipare il termine del prelievo a fine dicembre, al fine di contribuire alla permanenza dei limitati contingenti autosufficienti ancora presenti in natura costituiti per lo più da individui di allevamento inselvatichiti;
- f. di dover stabilire che, al fine di tutelare la beccaccia nelle ore di spostamento e dissuadere dall'attività di appostamento, non consentita, l'inizio dell'attività venatoria nei confronti della specie, per tutta la stagione sarà posticipato ad un'ora dopo il sorgere del sole, ed il termine della stessa sarà anticipato ad un'ora prima del tramonto;
- g. di dover anticipare di una decade la data di chiusura dell'attività venatoria per alcune specie di anatidi, in considerazione del rischio di sovrapposizione con i periodi di migrazione prenuziale, anche di specie simili, e del relativo disturbo;
- h. di dover posticipare di una decade l'apertura dell'attività venatoria su alcuni turdidi, al fine di evitare una notevole pressione venatoria sulle limitate popolazioni stanziali prima dell'arrivo dei contingenti europei per lo svernamento;

RITENUTO, inoltre, in considerazione della possibilità assegnata alle Regioni dall'articolo 18, comma 2 della L. 157/92, e dei relativi vincoli:

- a. di poter traslare il periodo di prelievo a cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia (anche al fine di contribuire a limitare i danni all'agricoltura ed ai pulcini di altre specie ornitiche) affinché tale periodo inizi il 1° ottobre 2011 e termini il 9 febbraio 2012, imponendo per il periodo 20 gennaio 9 febbraio esclusivamente la caccia da appostamento, per minimizzare il disturbo arrecato dalla caccia vagante alle altre specie;
- b. di poter effettuare il medesimo differimento per la specie colombaccio, in espansione nel territorio campano, in tal caso, le ultime 4 decadi del periodo di prelievo dovranno essere vincolate all'esclusiva forma di caccia da appostamento; in tal caso l'ISPRA nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori" ritiene accettabile la parziale sovrapposizione del periodo riproduttivo con quello di prelievo venatorio, in accordo con quanto evidenziato il paragrafo 3.4.31 della citata "Guida alla disciplina della caccia";

VERIFICATO che i vincoli previsti dalla norma sopra richiamata risultano rispettati, in quanto il periodo di caccia alle quattro specie oggetto del posticipo non supera l'arco temporale massimo per esse previsto, e che specie nel citato parere l'ISPRA, ritiene la questione sostanzialmente condivisibile in quanto non riporta motivazioni o prescrizioni sfavorevoli a tale posticipo;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla VIII commissione consiliare della Campania nell'audizione del giorno 13.7.2011 in merito all'opportunità di sollecitare le Province e gli Enti gestori delle Aree protette a formulare piani di controllo per i cinghiali nelle aree dove si manifestano notevoli danni del suide, e di inserire tale prescrizione all'interno del calendario venatorio 2011-2012;

VISTA la versione definitiva del calendario venatorio per l'annata 2011-2012 elaborata dal Settore Foreste Caccia e Pesca, completa di cartine allegata alla presente deliberazione che definisce, tra l'altro:

- a. il periodo di preapertura della caccia per i giorni 1, 4, 8, 11 e 15 settembre 2011 esclusivamente per la specie tortora e per i giorni 11 e 15 per la specie quaglia;
- b. il periodo di apertura dalla terza domenica di settembre 2011 al 31 gennaio 2012 articolando le specie cacciabili (*quaglia, tortora, merlo, beccaccia, allodola, coniglio selvatico, starna, lepre comune, colombaccio, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, mestolone, moriglione, fischione, codone, beccaccino, frullino, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, porciglione, pavoncella, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, fagiano, volpe cinghiale*) ed i relativi periodi di prelievo;
- c. il carniere giornaliero ammissibile;
- d. le specie protette temporaneamente (*combattente, coturnice, pernice rossa, cervo, daino, capriolo, muflone, moretta, peppola e fringuello*);
- e. le giornate di caccia consentite (tre, non tutte consecutive, ad esclusione del martedì e venerdì);

- f. l'orario di caccia (da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto con eccezione per la beccaccia per cui l'inizio è posticipato di un ora ed il termine anticipato di un 'ora);
- g. le regole per l'utilizzazione e l'addestramento dei cani;
- h. le regole per la programmazione delle battute di caccia;
- i. le regole da rispettare nelle aree NATURA 2000;
- j. le notizie relative a divieti prescrizioni informazioni;

CONSIDERATO inoltre, si rende necessario stampare:

- a. un adeguato numero di manifesti volantini ed allegati al tesserino venatorio, tutti riportanti il calendario vigente per l'annata 2011-2012, ai sensi dell'art.24, comma 1 dell'art. 9, comma 10 L. R. 8/1996, nonché gli altri stampati necessari per i versamenti dei cacciatori delle tasse relative all'attività venatoria.
- b. i tesserini venatori regionali (previsti dall'articolo 19, comma 8, della L.R. 8 aprile 1996 n. 8) in numero sufficiente ad integrare le scorte detenute dalle Province;

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover approvare la versione definitiva del calendario venatorio, completa di cartine, allegata alla presente deliberazione;
- b. di dover rinviare a successivo provvedimento l'adozione di eventuali modifiche delle disposizioni approvate nel calendario derivanti da prescrizioni che il Settore Tutela dell'Ambiente dovesse apportare al calendario al termine della procedura di Valutazione di Incidenza, ovvero derivanti da situazioni straordinarie;
- c. di dover specificare in detto documento, nel paragrafo "divieti prescrizioni informazioni" anche le indicazioni procedurali in merito alle attività di mobilità venatoria ed all'iscrizione giornaliera dei cacciatori agli A.T.C.;
- d. di dover disporre per la divulgazione del calendario venatorio per l'annata 2011-2012 mediante stampa e distribuzione alle Amministrazioni Provinciali di 10.000 volantini, di 5.000 manifesti contenente il testo e 5.000 contenente tabelle e cartografia, di 50.000 copie dello specifico allegato ai tesserini venatori, conformi al testo approvato, nonché 90.000 bollettini di conto corrente (metà con codice tariffa 1107 e metà 1150) per i versamenti su conto unico regionale, nonché dei 22.000 tesserini venatori che servono ad integrare la dotazione delle amministrazioni Provinciali;
- e. di dover incaricare il dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca affinché provveda a tutto quanto sopra, ivi compreso il funzionamento del sistema informatico per l'anagrafe dei cacciatori, l'iscrizione agli A.T.C. e la prenotazione ed autorizzazione delle giornate di caccia in regime di mobilità venatoria e delle iscrizioni giornaliere agli A.T.C., adottando le procedure più celeri in conseguenza dell'imminenza della data di inizio della stagione venatoria, determinando la spesa necessaria sulla base dei parametri già individuati per le annate precedenti;
- f. di dover disporre affinché tutte le spese precedentemente individuate, stimate in 40.000 euro, siano imputate all'U.P.B.1.74.177, capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione 2011 che presenta sufficiente disponibilità;

VISTI

- a. la Legge Regionale 7/2002 "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76" ed in particolare gli articoli 30, 32, 34, 35 e 36;
- b. il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 approvato con L.R. n. 5 del 15/3/2011;
- c. la D.G.R. n. 157 del 18.4.2011 di approvazione del bilancio gestionale per il 2011;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

D E L I B E R A

Ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro 157/92 all'art. 18, dalla legge regionale 8/96 agli artt. 16 e 24 così come modificato dalla L.R. 15/2002, all'art.49 e per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di approvare il calendario venatorio 2011-2012 - allegato 2 - e le tavole grafiche ad esso relative – allegato 3 aree percorse dal fuoco, allegato 4 valichi montani, allegato 5 corridoi ed aree rilevanti per la migrazione e allegato 6 zone umide della regione - che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rinviare a successivo provvedimento l'adozione di eventuali modifiche delle disposizioni approvate nel calendario derivanti da prescrizioni che il Settore Tutela dell'Ambiente dovesse apportare al calendario al termine della procedura di Valutazione di Incidenza, ovvero derivanti da situazioni straordinarie;
3. di incaricare il Settore Foreste, Caccia e Pesca di provvedere:
 - 3.1. per la divulgazione del calendario venatorio mediante la stampa di 10.000 volantini, 5000 manifesti con il testo e 5.000 con tabelle e cartografia, nonché 90.000 bollettini di conto corrente unico per il versamento delle tariffe dovute dai cacciatori alla Regione Campania;
 - 3.2. per la stampa di 22.000 tesserini venatori e 50.000 allegati ai tesserini per l'esercizio venatorio 2011-2012, conformi al testo approvato, in base a quanto indicato nelle premesse
 - 3.3. per il funzionamento del sistema informatico per l'anagrafe dei cacciatori, l'iscrizione agli A.T.C. e la prenotazione ed autorizzazione delle giornate di caccia in regime di mobilità venatoria e per le iscrizioni giornaliere agli A.T.C.;adottando celermente le procedure previste nel rispetto della vigente normativa, in conseguenza dell'imminenza della data di inizio della stagione venatoria, e determinando la spesa necessaria sulla base dei parametri già individuati per le annate precedenti; le somme necessarie, stimate nei limiti di euro 40.000, faranno carico alla U.P.B.1.74.177, capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione 2011 che presenta sufficiente disponibilità di cassa;
4. di provvedere affinché il calendario venatorio approvato sia pubblicato, con la massima sollecitudine, sul primo numero utile del B.U.R.C. e sui siti istituzionali della Regione Campania.

Copia della presente sarà trasmessa al Settore Foreste Caccia e Pesca, al Settore B.C.A. ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di competenza, ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - B.U.R.C. per la pubblicazione.